

Nota in merito al Decreto-Legge n. 158 del 2 dicembre '20

3 dicembre 2020 – versione 1.0

Nella serata del 2 Dicembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020](#)), il **DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158** avente come oggetto **“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”**.

Elenchiamo di seguito, i principali contenuti:

- 1. Il primo passaggio è relativo alla modifica** dell'Art. 1 Comma 1 - **DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19**, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35:

*“Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, **ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni**», [...]*”.

- 2. Il secondo passaggio è relativo agli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni:**

*“Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, **ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni**, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.*

***È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti”**.*

- 3. Il terzo passaggio riguarda i provvedimenti a livello nazionale:**

*Con riguardo all’intero territorio nazionale, **nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possono prevedere specifiche misure, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario.***

Il presente Decreto entra in vigore nella giornata odierna, 3 Dicembre 2020.